CONSIGLIO DI STATO

Sezione V – Sentenza del 9 maggio 2014, n. 2389.

È legittima l'esclusione di una lista perché tutti i candidati hanno presentato tardivamente la dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza delle cause di incandidabilità, non trattandosi quest'ultima di documento che è possibile integrare davanti alla Commissione elettorale circondariale.

Omissis

Ritenuto che l'appello non è meritevole di positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:

- le autodichiarazioni relative all'insussistenza di condizioni di incandidabilità, prescritte dall'articolo 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, sono state prodotte in data 27 aprile 2014, separatamente dalle dichiarazioni di accettazione depositate il precedente 26 aprile, ultimo giorno assegnato dall'articolo 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 per la presentazione delle liste e dei relativi allegati;
- le autodichiarazioni in esame risultano quindi prodotte in violazione sia della prescrizione formale che ne impone la presentazione "unitamente" alle dichiarazioni di accettazione delle candidature sia del termine fissato dall'articolo 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e dei relativi allegati ("ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione");
- detto ultimo termine va considerato perentorio in quanto assolve alla fondamentale funzione di consentire la corretta organizzazione dell'attività preordinata allo svolgimento della competizione elettorale, garantendo che la documentazione indispensabile ai fini della partecipazione sia depositata per tempo onde consentire alla Commissione un corretto e tempestivo governo delle operazioni preliminari alle elezioni;
- l'obbligo di esclusione dei candidati per i quali non siano state prodotte dette dichiarazioni è vieppiù corroborato dall'esplicita previsione recata in tal senso dall'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012;
- non risulta suscettibile di condivisione la tesi secondo cui le dichiarazioni de quibus potrebbero essere presentate, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, d.lgs. n. 235 del 2012 cit., entro il termine previsto per l'ammissione delle liste, in quanto la norma riferisce il termine in esame all'esercizio, da parte della competente Commissione elettorale, del potere di esclusione, non già all'attività imposta ai presentatori della lista ai fini della produzione dei documenti in esame;
- non è utilmente invocabile neanche la facoltà di integrazione contemplata dall'ultimo comma del citato articolo 33 del d.lgs. n. 570 del 1960, riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste (cfr., con riguardo all'analogo caso dell' omessa produzione della dichiarazione di cui all'articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, Consiglio di Stato, Sezione V, 17 maggio 1996, n. 574, secondo cui detta lacuna implica la nullità insanabile della candidatura incompleta; cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione V, 3 maggio 1994, n. 410);
- non depone, infine, a sostegno delle doglianze articolate dagli appellanti il richiamo alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23, relativa all'omessa allegazione alla lista dei certificati elettorali dei presentatori, posto che la ratio del decisum, incentrata sull'autonoma acquisibilità di documenti già in possesso dell'amministrazione, non è estensibile al diverso caso della tardiva produzione di un documento che, sulla scorta di un'attività non surrogabile e priva di equipollenti, deve essere formato dal privato e indirizzato all'amministrazione entro un termine perentorio;

Omissis